



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 01349/2021

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 59/2020, presentato, in data 22 luglio 2020, dal sig. Edoardo Comito contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Federale FIGC avverso la decisione resa in data 25 giugno 2020 e notificata il successivo 26 giugno dalla Corte Federale d'Appello - SS.UU.- della FIGC n. 80/2019-2020 Registro Decisioni nel giudizio di reclamo n. 127/2020, confermativa della decisione, resa, in data 5 marzo 2020 e comunicata il successivo 10 marzo a mezzo pec, dal Tribunale Federale Nazionale FIGC, sezione disciplinare, n. 122/TFN-SD 2019/2020, emessa in relazione al deferimento n. 10193/108 pf 19/20 CG/sds dell'11 febbraio 2020, per effetto della quale è stata irrogata, a carico del ricorrente, la sanzione dell'ammenda pari ad € 35.000,00, per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 2, comma 1, CGS FIGC, in relazione agli artt. 15, comma 7, NOIF e 3, comma 2, dello Statuto della Lega Pro; degli artt. 4, comma 1, 2, comma 1, e 31, comma 1, CGS FIGC, in relazione agli artt. 15, comma 7, delle NOIF e 3, comma 2, dello Statuto della Lega Pro; nonché dell'art. 22, comma 1, CGS FIGC.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 11 novembre 2021.

IL PRESIDENTE
F.to Mario Sanino

IL RELATORE
F.to Cesare San Mauro

Depositato in Roma, in data 12 novembre 2021.

PER IL SEGRETARIO
F.to Gabriele Murabito